

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1290

DEL 27/03/2014

Oggetto: **PSR 2007-2013 Misura Fb “Miglioramento del benessere degli animali” - Rigetto ricorso gerarchico ditta Cuccu Epifanio (CUUA: CCCPFN37D07I995M).**

Il Direttore Generale

- VISTA** la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";
- VISTA** la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";
- VISTO** lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;
- VISTA** la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione n. 35 del 06/02/2013 di proroga dell'incarico del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;
- VISTO** il P.S.R. 2007-2013, Mis. 215 “ Miglioramento del benessere degli animali” - annualità 2009;
- PREMESSO** che nel 2006 il Sig. Cuccu Epifanio ha presentato domanda di adesione alla suddetta misura;
- PREMESSO** che la Ditta ha presentato le domande di conferma dell'impegno per le annualità 2007, 2008 e 2009;

PREMESSO che, con nota n. 61766 del 04/10/2012, il Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus comunicava alla Ditta, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, l'avvio di decadenza totale della domanda con obbligo di restituzione delle somme percepite, con le seguenti motivazioni: **1)** *"in BDN non risultano i censimenti del 2009 e 2011"*; **2)** *"non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta, inviata per via telematica, di chiarimenti e di eventuali certificazioni della ASL competente sulla reale consistenza del bestiame nell'allevamento della ditta in oggetto per gli anni 2009 e 2011"*. Al Sig. Cuccu veniva assegnato un termine di 10 giorni dalla notifica per la presentazione di memorie e/o osservazioni contrarie;

PREMESSO che, in data 19/10/2012 gli Eredi del Sig. Cuccu Epifanio riscontravano il preavviso, comunicando il decesso del loro congiunto, avvenuto il 25/08/2012. Gli stessi chiedevano anche un incontro con l'Ufficio istruttore per dimostrare l'impossibilità del loro congiunto a portare avanti l'impegno assunto nel 2006;

PREMESSO che, con nota n. 78871 del 16/11/2012, l'Ufficio Istruttore comunicava alla Ditta la conclusione del procedimento di decadenza totale con obbligo di restituzione delle somme già percepite, con la stessa motivazione del preavviso;

PREMESSO che in data 03/12/2012 gli Eredi impugnavano con ricorso gerarchico il provvedimento di decadenza. I Ricorrenti dichiaravano che il loro congiunto era stato impedito a portare avanti gli impegni assunti per gravi motivi di salute, sopraggiunti nell'autunno del 2008, ed è successivamente deceduto il 25/08/2012 dopo una lunga degenza. Gli stessi Eredi allegavano i verbali di accertamento dello stato di invalidità civile totale del 07/09/2010 e del 27/09/2011 ed il certificato di decesso del congiunto;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1290

DEL 27/03/2014

- VISTO** il punto 7 del bando "**Recesso e trasferimento degli impegni**", il quale recita:
*"il recesso anticipato, totale e parziale è sempre possibile in qualsiasi momento dell'impegno e comporta la decadenza totale o parziale dall'aiuto e il recupero, anch'esso totale o parziale delle somme già erogate, maggiorate degli interessi legali, fatti salvi i casi di forza maggiore, di seguito definiti: 1. decesso del beneficiario; 2. Incapacità di lunga durata del beneficiario (omissis)"; "i beneficiari o i suoi eredi legittimi, che dovessero trovarsi nei casi di forza maggiore di cui ai precedenti punti, **devono notificare le relative prove per iscritto presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro 10 giorni lavorativi** dal momento in cui il beneficiario o suoi eredi legittimi siano in grado di provvedervi";*
- PRESO ATTO** della documentazione medica prodotta in sede di ricorso;
- CONSIDERATO** che la Ditta non ha ottemperato a quanto previsto dal bando, non comunicando all'Ufficio Istruttore il recesso anticipato per causa di forza maggiore, entro il termine stabilito dal bando;
- CONSIDERATO** che la Ditta ha presentato la domanda di conferma impegno anche per le annualità 2009 e 2010 nonostante, secondo le asserzioni degli Eredi, a tale data il loro congiunto fosse già impossibilitato a portare avanti gli impegni assunti;
- ACCERTATO** che in BDN non risultano i censimenti del 2009 e 2011 relativi ai capi animali;
- RITENUTO** non accoglibile il ricorso, per le motivazioni sopra esposte;
- VISTO** il parere dell'Area di coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 2250 del 13/03/2014;

Tutto ciò premesso e considerato

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1290

DEL 27/03/2014

DETERMINA

- ART.1** di rigettare il ricorso gerarchico presentato dalla ditta Cuccu Epifanio (CUUA: CCCPFN37D07I995M);
- ART. 2** di trasmettere la presente Determinazione al Servizio Territoriale del Basso Campidano e Sarrabus affinché la notifichi alla Ditta interessata, che può proporre ricorso giurisdizionale al Giudice Ordinario nei termini di legge oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nella sezione "Atti" del sito web www.sardegnaagricoltura.it. Il presente atto non è soggetto all'obbligo di pubblicazione nell'albo pretorio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n°69.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato